

La tassazione indiretta dei trust nella giurisprudenza di legittimità: un ritorno al passato o uno sguardo al futuro?

di Sarah Supino

Negli ultimi cinque anni, la giurisprudenza si è lungamente interrogata sul tema delle imposte indirette applicabili agli atti compiuti nei diversi “momenti negoziali” che caratterizzano l’esistenza di un trust. Dopo una fase iniziale, nella quale la Corte di cassazione ha tratto conclusioni poco condivisibili, ed una fase intermedia, nella quale la stessa Corte ha elaborato principi di diritto diversi in base alla specifica tipologia di trust di volta in volta sottoposta al suo vaglio, si è giunti nel maggio del 2019 alla composizione del contrasto e all’elaborazione di un principio che sembra applicabile a tutte le tipologie di trust. Senonché, in alcune recentissime pronunce sono riemersi argomenti che le sentenze dello scorso maggio avevano espressamente superato. Non è ancora chiaro se questi ultimi arresti stiano tentando - invero con motivazioni assai scarse - di dettagliare e tipizzare il principio sancito nel maggio del 2019 o se essi lascino presagire un rischioso ritorno alla confusionaria situazione preesistente, nel qual caso un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite sarà più che doveroso.

In the past five years, the Court of Cassation has long questioned about indirect taxes applicable to the several legal acts carried out during the existence of a trust. After an initial phase, in which the Court has issued some unagreeable statements, and an intermediate phase, in which the same Court has laid down different principles depending on the specific type of trust, in May 2019 the supreme judges settled a principle that seems applicable to all types of

trusts. However, in some very recent judgments, the Court has shared arguments that the sentences of May 2019 had expressly overcome. It is not yet clear whether these latest judgements are attempting - indeed with very few motivations - to better detail the principle laid down in May 2019 or if the confusing pre-existing situation is arising again. In the latter case, a clarifying intervention by the Joined Chambers of the Court of Cassation will be more than necessary.

■ Premessa

La Corte di cassazione, con numerose sentenze emesse nel 2019, ha consolidato un proprio orientamento sul trattamento dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie e catastali, superando i precedenti - e ondivaghi - orientamenti intervenuti sul medesimo tema (1). Le pronunce sono state emesse l’8 maggio 2019 dalla quinta sezione della Corte (2), che ha

Sarah Supino - Avvocato presso Salvini e Soci - Studio legale tributario fondato da F. Gallo. Dottore di ricerca in Diritto e Impresa presso la LUISS Guido Carli

Note:

(1) Per i profili civilistici del trust, si rinvia all’opera di Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, 2019.

(2) Le decisioni sono state pubblicate in date differenti, redatte da diversi estensori e pronunciate in relazione fattispecie eterogenee. Si tratta, in particolare, delle sentenze pubblicate il 21 giugno 2019, nn. 16669 (su un

(segue)

ritenuto di esaminare e comporre i pregressi contrasti giurisprudenziali senza richiedere l'intervento delle Sezioni Unite (3).

Prima del 2019, proprio il polimorfismo (4) del trust aveva determinato un altrettanto polimorfo indirizzo giurisprudenziale, atteso che la Corte di legittimità, che negli ultimi cinque anni si è lungamente interrogata sul tema delle imposte indirette applicabili agli atti compiuti nei diversi "momenti negoziali" (5) che caratterizzano l'esistenza di un trust, aveva elaborato principi di diritto diversi in base alla specifica tipologia di trust di volta in volta sottoposta al suo vaglio.

Seppur con sentenze diverse nelle fattispecie e non identiche nelle motivazioni, nel maggio del 2019 la Corte ha invece statuito un principio unitario, secondo il quale l'atto segregativo in trust non è rilevante ai fini della tassazione proporzionale indiretta, che se del caso trova applicazione "in uscita", e cioè al momento del trasferimento dei beni al beneficiario. La grande novità sta nel fatto che, diversamente dal passato, la Corte ha enucleato un principio che ha ritenuto astrattamente applicabile a tutte le tipologie di trust (6), senza tuttavia trascurare in motivazione che "la complessità del problema deriva anche dal fatto che il trust è istituito multiforme", potendo esso rispondere a diverse finalità ed essere declinato secondo modalità diverse (7).

Senonché, in alcune recentissime pronunce della Corte sono riemersi argomenti che le sentenze di maggio 2019 avevano espressamente superato, che potrebbero lasciar presagire un rischioso ritorno al passato.

Per comprendere la portata innovativa delle menzionate pronunce di maggio 2019 e il *revirement* della più recente giurisprudenza, è quindi d'obbligo ripercorrere, seppur brevemente, i primi principali arresti sul tema intervenuti nell'ultimo quinquennio.

■ La pregressa giurisprudenza di legittimità e le diverse fattispecie all'esame della Corte di cassazione

Nel settore della fiscalità indiretta del trust, il dibattito si è originariamente imperniato sulla portata interpretativa della disposizione che ha reintrodotta l'imposta sulle successioni e

Note:

(continua nota 2)

trust istituito per la realizzazione di un'opera pubblica), 16700 (su trust di famiglia autodichiarato), 16701, 16702, 16703, 16704 e 16705 (su trust di famiglia), a loro volta precedute dalle sentenze pubblicate il 7 giugno 2019, nn. 15453 (su un trust liquidatorio), 15455 (su un trust di famiglia) e 15456 (su un trust parzialmente autodichiarato, in cui uno dei tre disponenti è anche trustee) e seguite dalla sentenza pubblicata il 17 luglio 2019, n. 19167 (su un trust liquidatorio) e dalle sentenze pubblicate il 12 settembre 2019, nn. 22757 (su un trust autodichiarato di garanzia), 22756, 22755 (entrambe su trust di famiglia) e 22754 (su un trust autodichiarato di famiglia). Le argomentazioni approfondite nelle menzionate pronunce erano già state avallate dalla precedente sentenza del 17 gennaio 2019, n. 1131. Giova premettere che, tra le sentenze emesse l'8 maggio, se ne annovera una (Cass. civ., Sez. V, sent. 12 settembre 2019, n. 22758) che ha concluso in favore dell'Amministrazione finanziaria, aderendo ad un'impostazione parzialmente diversa da quella avallata in tutte le altre contestuali pronunce. Su questa sentenza si avrà modo di tornare oltre.

(3) La fattispecie avrebbe giustificato una pronuncia a Sezioni Unite *ex art.* 374, comma 2, c.p.c., sia perché la questione di diritto era stata decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, sia per la particolare importanza della medesima. Tuttavia, la scelta di non pronunciarsi a Sezioni Unite sembra dipendere dal fatto che la Corte non ha avvertito il bisogno di risolvere un conflitto interpretativo, quanto di precisare e generalizzare soluzioni ermeneutiche già elaborate in passato (così anche T. Tassani, "Consolidamento giurisprudenziale e nuove prospettive interpretative per trust e vincoli di destinazione", in questa *Rivista*, 2019, pag. 865). Tale ultima osservazione sembra confermata dal fatto che le stesse sentenze qui in esame definiscono il pregresso contrasto giurisprudenziale "soltanto diacronico".

(4) Del resto, come noto, tale polimorfismo è vieppiù problematico ove si consideri che il trust è stato acquisito dal nostro ordinamento dai sistemi di *common law* con operazione probabilmente non ancora completamente compiuta ed anzi tuttora foriera di problemi applicativi, solo parzialmente risolti dall'introduzione dell'art. 2645-ter c.c. (introdotto dall'art. 39-novies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51). La norma, infatti, disciplina gli atti di destinazione, che non sono tuttavia perfettamente e pienamente sovrapponibili ai trust: i due istituti non coincidono, ma presentano solo alcune similarità (cfr. M. Lupoi, "Gli 'atti di destinazione' nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust", in questa *Rivista*, 2006, pag. 169 ss.; Id., "Trust e vincoli di destinazione: qualcosa in comune?", in questa *Rivista*, 2019, pag. 237 ss.).

(5) Così li definisce la Corte di cassazione in tutte le menzionate pronunce. In particolare, la Corte individua come "momenti negoziali" meritevoli di essere esaminati ai fini di specie:

"- l'atto istitutivo del trust di natura non traslativa di beni o diritti, ma meramente preparatoria, enunciativa e programmatica;

- l'atto di dotazione o provvista del trust, comportante il momentaneo trasferimento del bene o del diritto al trustee in funzione della realizzazione degli obiettivi prefissati e con i vincoli ad essa pertinenti;

- l'atto di trasferimento finale del bene o del diritto al beneficiario".

(6) Con la sola eccezione della fattispecie di cui alla sentenza del 12 settembre 2019, n. 22758 (su un trust caritatevole), su cui si tornerà meglio oltre.

(7) Si legge espressamente nella sentenza n. 22757 del 12 settembre 2019 che "Il problema è poi reso più complesso dal fatto che il trust può rispondere a finalità eterogenee: di famiglia; di garanzia; di liquidazione e pagamento; di realizzazione di un'opera pubblica; di solidarietà sociale; di realizzazione di interessi meritevoli di tutela a favore di persone disabili, pubbliche amministrazioni o altri soggetti (art. 2645-ter c.c.). Ulteriori diversificazioni si riscontrano a seconda che il trust venga costituito per atto tra vivi oppure per testamento, con efficacia dopo la morte del disponente; ovvero a seconda delle prescelte modalità di individuazione del beneficiario (al momento della istituzione o in un momento successivo; da parte del disponente o dello stesso trustee; con possibilità di revoca o meno); ovvero, ancora, a seconda che il trustee ed il beneficiario vengano individuati in

(segue)

donazioni, prevedendo che detta imposta grava anche “sulla costituzione di vincoli di destinazione” (8). In particolare, ci si è lungamente chiesti se il legislatore avesse voluto introdurre una nuova imposta gravante sui “vincoli di destinazione” anche a prescindere da un effetto traslativo di beni o diritti. Dopo un iniziale momento di incertezza nel quale l’Amministrazione adottò un approccio rigoroso (9), smentito tuttavia dai giudici di merito (10) e dalla dottrina (11), la Corte di cassazione intervenne con diverse ordinanze del febbraio del 2015 (12), affermando che la citata norma avrebbe introdotto un “nuovo tributo” avente quale presupposto impositivo non già il trasferimento di ricchezza, bensì la “predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti”. Tale presupposto veniva dunque ad integrarsi anche in assenza “di effetto traslativo alcuno”.

La soluzione adottata dalla Corte fu ritenuta univocamente applicabile a tutti i trust, i quali dovevano ritenersi soggetti all’imposta sui vincoli di destinazione “in entrata” (nonché alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, con acritica estensione, anche a questi fini, delle argomentazioni spese ai fini del tributo successorio) (13), e cioè al momento della originaria apposizione del vincolo di destinazione. Ciononostante, già in questi primi arresti, chiamati a pronunciarsi su fattispecie diverse tra loro (14), il polimorfismo del trust influenzò le conclusioni della Corte con particolare riferimento all’individuazione del soggetto passivo del nuovo tributo, il quale venne identificato nel disponente nei casi di trust autodichiarati, nel trust in sé nei casi di trust di scopo, nei beneficiari ove questi fossero designati (15). A ciò si aggiunga che, con soluzione ampiamente criticata in dottrina, in queste ordinanze la Corte di cassazione giunse ad affermare che i trust autodichiarati fossero nulli, ma

Note:

(continua nota 7)

soggetti terzi oppure nello stesso disponente (c.d. trust autodichiarato)”. Analoghe argomentazioni si leggono in tutte le pronunce di maggio 2019. (8) Art. 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(9) Circolare 6 agosto 2007, n. 48/E e circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E.

(10) Per tutti, cfr. D. Stevanato, “Trusts e imposta sulle donazioni: prime reazioni giurisprudenziali alle forzature della prassi amministrativa”, in *GT - Riv. giur. trib.*, 2009, pag. 534.

(11) Per tutti, cfr. S. Cannizzaro - T. Tassani, “La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette”, *Studio n. 58-2010/T del Consiglio Nazionale del Notariato*, approvato il 21 gennaio 2011, pag. 8 ss. (12) Cass. civ., Sez. VI, ord. 24 febbraio 2015, nn. 3735 e 3737; Cass. civ., Sez. VI, ord. 25 febbraio 2015, n. 3886; Cass. civ., Sez. VI, ord. 18 marzo 2015, n. 5322; Cass. civ., Sez. VI, ord. 7 marzo 2016, n. 4482. Da molti, fu sottolineata la singolare scelta della Corte di risolvere la questione con ordinanze della Sez. VI civ., in ragione dell’asserita manifesta fondatezza del ricorso dell’Avvocatura, nonostante la complessità della questione, la mancanza di precedenti di legittimità e la presenza di numerosi precedenti di merito di segno contrario. Si rinvia a P. Mastellone, “(Dis)orientamenti giurisprudenziali sulla fiscalità indiretta degli apporti in trust”, in *Notariato*, 2019, pag. 329, e alla dottrina ivi citata.

(13) Cfr. ord. n. 3886/2015.

(14) Le ordinanze in parola concernevano, in particolare: un trust autodichiarato nel quale il disponente (anche trustee) aveva conferito i propri beni immobili al fine di rafforzare la generica garanzia patrimoniale in favore di alcuni istituti bancari, con destinazione dei beni - dopo il raggiungimento dello scopo - ai bisogni della famiglia e, infine, al disponente medesimo o ai suoi legittimi eredi (ordinanza n. 3735/2015); un trust di scopo costituito dalla Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, dalla Regione Umbria, dal Comune di Perugia e dalla Camera di Commercio per provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla riqualificazione ed allo sviluppo di un aeroporto, con previsione che eventuali beni residui sarebbero stati devoluti, alla cessazione del trust, alla Regione Umbria o ad altra società pubblica o ente pubblico regionale individuato dai disponenti (ordinanza n. 3737/2015); un trust in cui comparivano come disponenti due coniugi che indicavano se stessi altresì come beneficiari, se in vita, altrimenti i figli in parti uguali (ordinanza n. 3886/2015); un trust avente come disponenti due coniugi di cui uno nominato trustee e di cui erano beneficiari: per una quota, gli stessi disponenti se in vita, altrimenti i loro discendenti; per altra quota, i disponenti e la rispettiva madre e fratello, se in vita, altrimenti i loro discendenti (ordinanza n. 4482/2016).

(15) In particolare, nell’ordinanza n. 3735/2015, avente ad oggetto un trust autodichiarato (meglio descritto nella nota che precede), si legge che “il disponente, che risulta dagli atti essere il destinatario della pretesa impositiva, nel regolamentare i propri interessi [...] ha impresso, come effetto immediato e diretto, vincoli temporanei al libero esercizio dei propri stessi diritti sui beni immobili in oggetto [...] Di qui la ricorrenza, oltre che del presupposto impositivo, anche della qualità di soggetto passivo” in capo al medesimo disponente. Di contro, in tutte le ordinanze, anche in quelle dove la soggettività passiva è in concreto attribuita al disponente, si legge che “visto che il referente è l’utilità economica e che questa utilità è destinata ad altri, il peso del prelievo coerentemente va a gravare sull’utilità e, in definitiva, sul beneficiario finale, al quale essa è destinata a pervenire”; conclusione, questa, in perfetta contraddizione con la premessa della Corte, secondo cui l’effettiva attribuzione al beneficiario “non

(segue)

comunque in grado di esplicitare gli effetti contemplati dall'art. 2645-ter c.c. (16).

Tutte le conclusioni delle menzionate ordinanze furono unanimemente contestate dalla dottrina, che le ritenne - tra l'altro - non conformi al principio di capacità contributiva (17); la soluzione ivi perseguita fu infatti presto abbandonata dalla giurisprudenza che prontamente escluse l'esistenza di un'autonoma imposta sui vincoli di destinazione, focalizzando più correttamente l'attenzione sull'applicazione delle ordinarie imposte sui trasferimenti alle fattispecie di trust, avendo riguardo ai diversi atti compiuti nei vari "momenti negoziali" che caratterizzano l'istituto (che, come visto (18), la Corte individua principalmente nell'atto istitutivo del trust, nell'atto di dotazione o provvista e in quello di trasferimento finale del bene o del diritto al beneficiario). Fino ai recenti arresti del 2019, i giudici di legittimità hanno tuttavia continuato a diversificare i propri orientamenti in ragione della tipologia di trust in concreto esaminata nei singoli giudizi.

Inizialmente, la Corte ha sovvertito l'orientamento espresso nelle ordinanze del 2015 in una fattispecie di trust autodichiarato, con sentenza specificamente motivata con riferimento a tale tipologia di trust (19). Nella pronuncia la Corte, riconoscendo la validità del trust autodichiarato, ha infatti affermato che la costituzione di detto trust, risolvendosi in una "segregazione" da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone", non poteva essere assoggettata ad imposizione in misura proporzionale "in entrata" per mancata integrazione del presupposto per l'imposizione. Analoghe argomentazioni sono state poi estese ad altra fattispecie che concerneva un trust di scopo (20), nel quale la Corte ha concluso nel senso della tassazione in misura fissa dell'atto di segregazione ai fini dell'imposta di registro, riconoscendo che "il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest'ultimo gestisca [i beni] in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell'atto istitutivo del trust, per cui l'intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea"; impostazione, quest'ultima,

Note:

(continua nota 15)

rileva ai fini dell'individuazione del momento del prelievo tributario". Interessanti sono poi le conclusioni tratte nell'ordinanza n. 3737/2015 su un trust di scopo (già descritto alla nota che precede), nel qual caso la Corte conferma la corretta tassazione in capo al trust al momento della costituzione del vincolo, aggiungendo tuttavia che "l'arricchimento [...] non rileva ai fini dell'individuazione del momento del prelievo tributario sulla costituzione del vincolo, ma dopo, anche ai fini della eventuale riliquidazione delle aliquote e delle franchigie"; pertanto, la Corte pone comunque l'accento sulla rilevanza dell'attribuzione patrimoniale ai beneficiari, ma solo ai fini della riliquidazione delle imposte dovute. Il tema è stato ampiamente sviluppato in dottrina, cui si rinvia sul punto (cfr. L. Salvini, "L'imposta sui vincoli di destinazione", in *Rass. trib.*, 2016, pag. 925; D. Stevanato, "La 'nuova' imposta su trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione", in *GT - Riv. giur. trib.*, 2015, pag. 400; T. Tassani, "La 'nuova' imposizione fiscale sui vincoli di destinazione", in *Giur. Comm.*, 2015, pag. 1026; A. Contrino, "Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione 'creata' dalla Suprema Corte: osservazioni critiche", in *Rass. trib.* 2016, pag. 30).

(16) Avallando (e citando) la giurisprudenza penale (tra cui Cass. pen., Sez. V, sent. 30 marzo 2011, n. 13276, e Cass. pen., Sez. VI, sent. 27 maggio 2014, n. 24621, che si erano occupate di trust che, in quegli specifici casi, erano stati stipulati in frode ai creditori), la Sezione civile della Corte di Cassazione argomenta nel senso della nullità del trust autodichiarato affermando che esso, "benché sia denominato trust, non ne ha la fisionomia: ne manca, difatti, uno dei tratti tipologicamente caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del *settlor* dei beni costituiti in trust, al fine del conseguimento dell'effetto, con carattere reale, di destinazione del bene alla soddisfazione dell'interesse programmato".

(17) Tra tutti, si ricordano L. Salvini, *L'imposta sui vincoli di destinazione*, (supra, nota 15), pag. 925; G. Bizoli - M. De Nardi - R. Lupi, "Vincoli di destinazione: modalità applicativa del tributo successorio o fantomatica imposta autonoma?", in *Dialoghi Tributarî*, 2015, pag. 108; G. Corasaniti, "Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di cassazione e le conseguenze applicative", *retro*, 2015, pag. 688; T. Tassani, "Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?", in *Trusts*, 2015, pag. 351.

(18) Cfr. prec. nota n. 5.

(19) Cass. civ., Sez. VI, sent. 26 ottobre 2016, n. 21614. Per un commento, cfr. Muià, "Le imposte indirette nella costituzione del trust: in misura fissa o proporzionale? la soluzione (si spera) definitiva della Cassazione", in *Dir. prat. trib.*, 2017, pag. 2228. Anche nel principio di diritto elaborato dalla Corte di cassazione, si legge un espresso riferimento alla "istituzione di un trust cosiddetto 'autodichiarato', con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest'ultimo". Secondo altra dottrina, i principi enucleati da tale sentenza erano già idonei ad assumere una valenza generale, senza rimanere confinati alla fattispecie di trust autodichiarato (cfr. T. Tassani, "Trust e imposte sui trasferimenti: il 'nuovo corso' della Corte di cassazione", in questa *Rivista*, 2017, pag. 28 ss.).

(20) Cass. civ., Sez. V., sent. 17 gennaio 2018, n. 975, in relazione ad una fattispecie risalente al 2003 e, quindi, prima della reintroduzione dell'imposta sulle successioni e le donazioni, concernente la segregazione in trust di un immobile effettuata dal trustee di un diverso trust e in esecuzione dello scopo di quest'ultimo. Sotto il profilo giuridico, la questione posta all'attenzione della Corte concerneva l'imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in particolare, la possibilità di considerare l'atto dispositivo in trust come traslativo a titolo oneroso ex art. 1 della Tariffa allegata T.U.R. n. 131/1986, avente contenuto patrimoniale ex art. 9 oppure non patrimoniale ex art. 11 della medesima Tariffa. La sentenza, pur non risolutiva del contrasto giurisprudenziale (in quanto concernente una fattispecie antecedente al 2006), presenta comunque

(segue)

successivamente confermata (21) anche in una fattispecie di trust liberale.

Il solco tracciato dalle menzionate pronunce, pur non brillanti per chiarezza espositiva, sembrava diretto ad inquadrare tutte le fattispecie di trust in un'unica disciplina che deponesse nel senso dell'inesistenza di un'autonoma imposta sul vincolo di destinazione, dell'irrilevanza dell'atto segregativo ai fini del tributo sulle donazioni e dell'impossibilità di qualificare tale atto come "trasferimento" rilevante ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Tale percorso, tuttavia, si è presto interrotto e la Corte ha cominciato ad indagare sull'esistenza di un trasferimento immediatamente tassabile, avente come destinatario in certi casi il trustee, in certi altri casi i beneficiari del trust.

In particolare, un una fattispecie concernente un trust di scopo (22) la Corte, pur richiamando la pregressa giurisprudenza appena menzionata, ha precisato che "a tale conclusione può farsi eccezione, ove si provi che il disponente ha trasferito al trustee i beni ed i relativi diritti pervenendo al reale arricchimento del beneficiario", rinviando ad altra Sezione della Commissione tributaria affinché verificasse la sussistenza di tale "immediato trasferimento" in quella controversia. Di qui, i giudici di legittimità hanno gradualmente differenziato la disciplina dei trust in relazione alla loro tipologia, introducendo la distinzione fra trust "traslativi", che realizzano un arricchimento patrimoniale immediatamente tassabile, e trust "non traslativi", nei quali il mero effetto segregativo sarebbe insufficiente, di per sé, a giustificare la tassazione proporzionale. In particolare, in una fattispecie di trust liquidatorio *solvendi causa* (23), la Corte ha affermato che l'ordinaria imposta sulle donazioni si applica all'istituzione del vincolo di trust allorché quest'ultimo si sostanzia nel trasferimento del patrimonio dal disponente al trustee, ma non nei casi di trust autodichiarato, nei quali il patrimonio rimane nella titolarità del disponente: su tale presupposto, ha concluso che in quella fattispecie, nel trasferire le quote societarie al trustee, i disponenti "vollero il reale trasferimento delle quote e dei relativi diritti al trustee" e quindi il "reale arricchimento del beneficiario", individuato appunto nel trustee (24).

Sempre differenziando tra diverse tipologie di trust la Corte, interrogata sull'atto di costituzione

di un trust nel quale era stato segregato il patrimonio immobiliare dei disponenti al fine di liquidarlo e destinarlo alla soddisfazione delle banche con restituzione dell'eventuale residuo ai disponenti medesimi (25), ha spostato l'attenzione sull'individuazione immediata di un beneficiario. Ha infatti affermato che vi sarebbero delle fattispecie

Note:

(continua nota 20)

profili di interesse perché, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito precedente a detta sentenza, determinate tipologie di trust (non aventi finalità liberale o gratuita) sarebbero state escluse dall'imposta sulle successioni e donazioni e quindi attratte nel perimetro dell'imposta di registro, con conseguente problema dell'inquadramento fiscale di tali fattispecie ai fini dell'imposta di registro nella alternativa tra imposizione proporzionale e fissa (cfr. Tassani, "La Cassazione conferma il proprio orientamento?", in questa *Rivista*, 2018, pag. 276).

(21) Cass. civ., Sez. V, sent. 13 giugno 2018, n. 15469. Si trattava anche in questo caso di una fattispecie precedente alla reintroduzione del tributo donativo, nella quale la Corte ha concluso che, non essendovi alcuna previsione di corrispettivo o di altra prestazione a carico del trustee, non poteva parlarsi di "operazione a carattere patrimoniale" tale da essere soggetta all'imposta di registro del 3% ai sensi dell'art. 9 della Tariffa (come invece preteso dall'Amministrazione finanziaria). Per un commento, cfr. L. Sabbi, "La Cassazione conferma l'orientamento sulla tassazione in misura fissa dei trasferimenti di beni nel trust fund ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e 'forse' sulle successioni e donazioni", in *Riv. dir. trib.* 2018, pag. 241.

(22) Cass. civ., Sez. V, sent. 13 giugno 2018, n. 15468, relativa ad un conferimento di immobili in trust successivo alla novella del 2006.

(23) Cass. civ., Sez. V, sent. 30 maggio 2018, n. 13626. Per un commento, cfr. A. Busani, "Ulteriore 'giravolta' in Cassazione sulla tassazione dell'apporto al trust", in *Corr. Trib.*, 2018, pag. 1951 ss.; Tassani, "La 'terza via' interpretativa della Cassazione su trust e vincoli di destinazione", in questa *Rivista*, 2018, pag. 624 ss. Nello stesso senso, v. Cass., Sez. trib., 25 maggio 2018, n. 13141, sull'applicabilità dell'imposta di registro proporzionale al 3% ad un trust istituito prima del 2006. Nella fattispecie oggetto di vaglio da parte della Corte di cassazione, una società aveva costituito in trust alcune sue quote di partecipazione in società a responsabilità limitata, con lo scopo di alienare tali quote e proporzionalmente provvedere al pagamento dell'esposizione debitoria della disponente medesima nei confronti dei propri creditori.

(24) La soluzione è stata sin da subito ritenuta insoddisfacente, non solo per la natura meramente transitoria e funzionale della titolarità del trustee, ma anche perché, accettata in giurisprudenza l'idea che negli atti dispositivi in trust "liberali" non vi è tassazione per assenza di *animus donandi*, men che meno può aversi tassazione nei trust "onerosi", come quelli liquidatori, di garanzia o istituiti per organizzare un sindacato di voto o comporre una crisi di impresa, del tutto privi in radice di fini liberali. Cfr. A. Busani - C. Fanara - O. Mannella, *Trust e crisi d'impresa. Risanamento e liquidazione delle imprese mediante i negozi di destinazione patrimoniale*, IPSOA, 2013.

(25) Cass. civ., Sez. V, ord. 5 dicembre 2018, n. 31445. Nello stesso giorno, è stata emessa l'ordinanza "gemella" n. 31446, pronunciata su un trust autodichiarato costituito allo scopo di "rafforzare la garanzia già prestata... a favore di alcuni istituti bancari", ma con l'ulteriore obbligo di destinare l'eventuale attivo residuo al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della famiglia della disponente con possibile attribuzione del residuo agli eredi legittimi in caso di decesso della disponente. Ambedue le ordinanze sono commentate da T. Tassani, "Trust onerosi e imposte sui trasferimenti: il nuovo approccio teorico della Suprema Corte", in *Trust*, 2019, pag. 190, il quale ne riconosce il merito di aver ricondotto ad una prospettiva unitaria i principi espressi nelle precedenti sentenze in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e quelli della fondamentale sentenza n. 21614/2016, già citata *supra*, che argomenta ampiamente sull'imposta sulle successioni e donazioni.

nelle quali è possibile valutare sin da subito se il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore di un terzo, con conseguente manifestazione immediata di capacità contributiva tassabile: si tratta dei casi in cui il beneficiario sia unico e ben individuato ed il negozio costitutivo non preveda, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al *settlor*, sicché l'operazione dimostri evidenza, in assenza di provati intenti elusivi, una reale volontà di trasferimento, con la conseguente applicabilità immediata dell'aliquota di volta in volta prevista (26).

Probabilmente nel solco di questa giurisprudenza, si sono registrate decisioni molto contraddittorie. Per fare un esempio, interrogata (27) sulla fattispecie di un trust liberale costituito mediante conferimento di immobili da amministrare in favore di beneficiari, la Corte ha ritenuto comunque sussistente un diretto "arricchimento dei beneficiari" e conseguentemente "corretta l'applicazione dell'imposta nella misura proporzionale" (28), nonostante i beneficiari non fossero affatto individuati, ma al più solo individuabili (29).

La giurisprudenza precedente ha quindi restituito un quadro tutt'altro che chiaro ed è stata foriera di grande confusione, adottando soluzioni non sempre univoche anche su fattispecie analoghe e penalizzando fortemente la certezza del diritto.

■ L'orientamento espresso nelle pronunce dell'8 maggio 2019: la *reductio ad unum* di tutte le fattispecie di trust

Nelle decisioni dell'8 maggio 2019, la Suprema Corte, prendendo atto della pregressa giurisprudenza e di una diffusa esigenza di chiarezza, ha compiuto lo sforzo di ricondurre ad unità la figura del trust e di qualificarlo in positivo (delineando cosa è trust) e in negativo (delineando cosa non è trust).

In positivo, la Corte ha identificato i "fattori individualizzanti comuni" di tale istituto, rinvenuti in particolare:

- nel "nucleo causale unitario", costituito dalla combinazione dello scopo di destinazione con quello, ad esso strumentale, di segregazione patrimoniale;
- nell'"attuazione del vincolo di destinazione", che si realizza mediante un'intestazione meramente formale dei beni al trustee ed attribuzione al

medesimo di poteri gestori circoscritti allo scopo del trust;

- nell'"attribuzione al beneficiario, ove esistente, di una posizione giuridica iniziale" che non è ancora un pieno diritto soggettivo sul bene, ma una mera aspettativa o un interesse qualificato alla gestione del trust in conformità con la realizzazione dello scopo.

Secondo quest'orientamento della Corte di cassazione, la costituzione di un trust genuino, e cioè dotato delle suelencate caratteristiche, non produce alcun effetto traslativo dei beni né nei confronti del trustee, che non ne diviene a tutti gli effetti proprietario ma solo "amministratore" vincolato all'esecuzione del programma negoziale stabilito dall'atto di trust, né nei confronti dei beneficiari, che nemmeno acquisiscono i beni per il sol fatto che questi vengano segregati in trust.

Note:

(26) Nel caso di specie, ha tuttavia concluso che non fossero allo stato individuabili i reali beneficiari dell'operazione, non potendosi, peraltro, escludere in via assoluta un eventuale rientro dei cespiti in capo ai disponenti.

(27) Cass. civ., Sez. V, ord. 15 gennaio 2019, n. 734. Per un commento, cfr. G. Corasaniti, "L'imposizione indiretta dei trust liberali: luci e ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità", in questa *Rivista*, 2019, pag. 305.

(28) Nella specie, pari al 6% ai sensi della lett. b) del comma 49 del D.L. n. 262/2006, che sottopone all'imposta di donazione la costituzione dei vincoli di destinazione con beni devoluti in favore di parenti fino al quarto grado del disponente. Come osserva anche A. Busani, *Ulteriore "giravolta" in Cassazione sulla tassazione dell'apporto al trust*, cit., se si seguisse una siffatta impostazione, i beni attribuiti allo stesso disponente sarebbero tassati con aliquota più alta di quelli attribuiti ai suoi discendenti, con l'evidente contraddizione tra il caso del beneficio attribuito da un padre a un figlio (tassato con l'aliquota minima, al netto della franchigia esente da imposizione) e il caso del beneficio attribuito da un soggetto a se stesso (tassato con l'aliquota massima e senza franchigia). Allo stesso modo, v'è il problema - del tutto trascurato dalla pronuncia menzionata - della tassazione del trust con beneficiari non individuati (ad esempio, perché il disponente ha conferito al trustee l'incarico di individuarli, entro una data cerchia di soggetti aventi certe caratteristiche) o non individuabili (si pensi al caso del disponente che intende beneficiare i suoi figli nati).

(29) Nella sentenza impugnata per cassazione in quel giudizio (Commissione tributaria regionale di Firenze, Sez. n. 24, sent. n. 77/24/2011 del 17 novembre 2011), si legge il testo dell'art. 42 dell'atto istitutivo di quel trust, a norma del quale "Per beneficiario finale si intende il soggetto cui spettano, secondo le disposizioni di questo atto, i beni in Trust che alla scadenza del Trust (come definita all'art. 8) risultino ancora attribuiti, durante il periodo in cui il Trust ha avuto esecuzione, né i beneficiari del reddito, né in virtù dell'art. 43. Nel caso in cui, alla scadenza del Trust, la disponente sia di stato libero e senza figli viventi, beneficiario finale è L.G. qualora egli sia in vita; nel caso in cui egli non sia in vita beneficiari finali saranno, in parti uguali fra loro, L.S. e L.M., figli di B.F., sorella di B.B., madre del disponente. Nel caso in cui, alla scadenza del trust, la disponente sia coniugata ed abbia figli viventi beneficiari finali saranno, in parti uguali fra loro, il coniuge e i figli. Nel caso in cui, alla scadenza del trust la disponente sia coniugata ma abbia avuto figli ovvero non vi siano figli viventi, beneficiario finale sarà il coniuge. Nel caso in cui, alla scadenza del trust, la disponente sia di stato libero ed abbia figli viventi, beneficiari finali saranno i figli in parti uguali tra loro". La pattuizione certamente non individuava i beneficiari, ma semmai dettava i criteri per individuarli alla scadenza del trust.

Deve dunque in tutti i casi escludersi la tassazione indiretta “in entrata”, anche alla luce dell’art. 53 Cost. a norma del quale non può ravvisarsi alcuna espressione di capacità contributiva al momento della costituzione del vincolo di destinazione.

Da qui, la Corte ha ricondotto ad unità i propri precedenti indirizzi, espressamente affermando - in pronunce rese in relazione a fattispecie molto eterogenee (30) - che ai fini delle imposte indirette, sono meritevoli di trattamento comune i trust liberali (con finalità di soddisfazione dei bisogni della famiglia) e non liberali (trust liquidatori (31), di garanzia o per la realizzazione di un’opera pubblica), i trust di scopo (senza beneficiari) e i trust con beneficiari finali individuati (32), così come i trust autodichiarati (33).

Sotto altro profilo, la Cassazione ha altresì specificamente argomentato sull’impossibilità di applicare “in entrata”: (i) l’imposta di registro proporzionale (34) ai sensi degli artt. 1, 3 e 9 della Tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. n. 131/1986, affermando che non si ha prestazione a “contenuto patrimoniale” in assenza di “prestazione onerosa” (cioè verso corrispettivo) e conseguentemente escludendo che tale requisito ricorra nella costituzione di beni in trust; (ii) l’imposta proporzionale ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari di dotazione del trust, non avendosi in tale momento alcun “trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi” (artt. 1 e 10 del D.Lgs. n. 347/1990 e Tariffa ad esso allegata), atteso che il passaggio dal disponente al trustee non è né stabile, né pieno, né definitivo.

In negativo, la Corte ha aggiunto che, laddove sia davvero individuabile un effetto traslativo immediato e senza alcuna volontà di segregazione, è la stessa causa negoziale di trust a mancare. In simili fattispecie, “non è più un problema di fiscalità del trust quanto, se mai, di attribuzione all’atto della sua più appropriata qualificazione secondo intrinseca natura ed effetti giuridici”: il negozio in parola, non essendo un trust, deve essere diversamente qualificato ai fini civilistici e conseguentemente trattato ai fini fiscali (35).

Se, quindi, si è in presenza di un trust (e non di un diverso negozio), qualunque sia la sua finalità o modalità di esecuzione, non è “traslativo” né il trasferimento dei beni al trustee, essendo “connaturato al trust che tale trasferimento sia mero veicolo tanto dell’effetto di segregazione quanto di quello di destinazione”, né tantomeno il fatto che il beneficiario sia individuato fin dall’atto istitutivo, “dal momento che la sola designazione, per quanto contestuale e palese (c.d. trust

Note:

(30) Come visto nella precedente nota n. 2, le pronunce sono state rese in relazione a fattispecie del tutto diverse tra loro, cui la Corte ha ritenuto di applicare un principio di diritto unitario. Sembra, tuttavia, che la Corte si sia concentrata più sull’astratto principio di diritto che sulla sua applicazione alle fattispecie concrete in esame, tant’è che si ravvisano delle imprecisioni nella ricostruzione e qualificazione dei fatti oggetto delle pronunce: per fare un esempio, nelle sentenze n. n. 22755 e 22756 del 12 settembre 2019 viene qualificato come autodichiarato un trust che tale non era, atteso che il ruolo di trustee non era stato assunto dai disponenti ma, in entrambi i casi, dalla loro figlia.

(31) Secondo la Corte di cassazione, in questa ipotesi “non si dubita della effettività del trasferimento al trustee dei beni da liquidare, ma ciò non esclude che, anche in tal caso, sia connaturato al trust che tale trasferimento sia mero veicolo, tanto dell’effetto di segregazione, quanto di quello di destinazione. Ancora una volta, dunque, si tratterà di individuare e tassare gli atti traslativi propriamente detti (che sono quelli di liquidazione del patrimonio immobiliare di cui il trust sia stato dotato), non potendo assurgere ad espressione di ricchezza imponibile, né l’assegnazione-dotazione di taluni beni alla liquidazione del trustee in funzione solutoria e nemmeno, in tal caso, la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti” (Cass. civ., Sez. V, sent. 17 settembre 2019, n. 22754 e, in senso analogo, le altre pronunce del maggio 2019).

(32) Secondo la Corte di cassazione, il fatto che il beneficiario sia individuato fin dall’atto istitutivo “non comporta, di per sé, necessaria deviazione dal tipo negoziale del trust e, soprattutto, non pare giustificare l’immediata tassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quanto contestuale e palese (c.d. trust ‘trasparente’), non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue in ordine all’applicazione dei già richiamati principi impositivi” (Cass. civ., Sez. V, sent. 17 settembre 2019, n. 22754 e, in senso analogo, le altre pronunce del maggio 2019).

Giova ricordare che, ai fini delle imposte dirette, l’individuazione dei beneficiari in un trust è invece condizione che legittima *ex lege* un diverso trattamento fiscale. Infatti, mentre i redditi conseguiti dai trust “opachi” sono assoggettati ad IRES essendo tali trust soggetti passivi ex art. 73, comma 1 del T.U.I.R., i redditi conseguiti dai trust “trasparenti” sono imputati “in ogni caso” ai beneficiari in proporzione alla “quota di partecipazione” individuata “nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi, ovvero, in mancanza in parti uguali” (art. 73, comma 2, del T.U.I.R.). La norma, pur evocando l’imputazione per trasparenza tipica degli enti di tipo associativo di cui all’art. 5 del T.U.I.R., non è tuttavia perfettamente sovrapponibile a quest’ultima, in quanto il reddito del trust non è determinato unitariamente e secondo un’unica qualificazione, ma può essere di diversa natura, a seconda della relativa fonte produttiva. Per un approfondimento, cfr. P. Coppola, “La disciplina fiscale del trust in materia di imposte dirette: le difficoltà di conciliare le attuali soluzioni normative alle molteplici applicazioni dell’istituto”, in *Rass. trib.*, 2009, pag. 647.

(33) Nell’opinione della Corte di cassazione, “La soluzione qui accolta può trovare applicazione anche nel caso del c.d. trust autodichiarato, connotato dalla coincidenza di disponente e trustee; fattispecie, questa, nella quale è pure ravvisabile, nonostante la mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, sia la volontà di segregazione, sia quella di destinazione. Anzi, è proprio la mancanza di quel trasferimento patrimoniale intersoggettivo a rendere, in tal caso, ancor più evidente e radicale l’incongruenza dell’applicazione dell’imposta proporzionale sull’atto istitutivo e su quello di apposizione del vincolo all’interno di un patrimonio che rimane in capo allo stesso soggetto (applicazione già esclusa, nel trust autodichiarato, da Cass. n. 21614/16 cit.)” (Cass. civ., Sez. V, sent. 17 settembre 2019, n. 22754 e, in senso analogo, le altre pronunce del maggio 2019).

(34) Come nota T. Tassani, “Consolidamento giurisprudenziale e nuove prospettive interpretative per trust e vincoli di destinazione”, in questa *Rivista*, 2019, pag. 865, il riferimento all’imposta di registro è importante soprattutto perché vi sono trust, come quelli onerosi, che non dovrebbero essere assoggettati ad imposta sulle successioni e donazioni, con conseguente dubbio - ora risolto - sulla possibile imposizione (iniziale) proporzionale ai fini dell’imposta di registro.

(35) In questa prospettiva, è stato rilevato che “sembra difficile individuare un momento impositivo diverso dall’attribuzione finale, fatte salve le

(segue)

‘trasparente’), non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene” (36).

La scelta della Corte è così ricaduta sulla costruzione di un sistema “di imposizione proporzionale eventuale e differita” per tutti i tipi di trust: differita, perché gravante non sull’originaria costituzione del vincolo, ma sulle successive attribuzioni ai beneficiari (sulla cui individuazione, con ogni probabilità, si sposterà la riflessione della dottrina e della giurisprudenza) (37); eventuale, perché la Corte accetta l’idea che, nella “vita” di un trust, possano non aversi mai trasferimenti rilevanti ai fini delle imposte indirette (38).

■ I più recenti orientamenti giurisprudenziali e le controverse conclusioni della Corte di cassazione

Alcune successive pronunce della Suprema Corte hanno ripreso e confermato l’impostazione adottata dalle sentenze appena descritte, escludendo *tout court* la rilevanza dell’atto segregativo in trust ai fini dell’imposizione patrimoniale (39). Tuttavia, in altre decisioni, anche recenti, la Corte ha ripercorso e citato argomentazioni che appartengono ai filoni precedenti al maggio 2019, lasciando presagire il rischio di un ritorno al passato: rischio forse indotto anche dal fatto che l’orientamento giurisprudenziale appena illustrato promana comunque da una sezione semplice e non delle Sezioni Unite (40).

A tal proposito, merita anzitutto menzionare l’unica sentenza (41) emessa proprio l’8 maggio 2019 che ha avallato la pretesa dell’Amministrazione, nella quale la Corte ha ritenuto che il vincolo di destinazione avesse realizzato di per sé un incremento patrimoniale stabile a titolo liberale. Si trattava, in particolare, di un trust di scopo per fini caritatevoli e filantropici (42) senza beneficiari individuati il cui atto istitutivo prevedeva che il trustee potesse “perseguire le sue finalità perfino in modo diretto”: secondo la Suprema Corte, in questo caso, la “circostanza prevista nell’atto istitutivo per la quale il trustee possa operare direttamente con il denaro ricevuto per finalità liberali, costituiva di per sé un trasferimento e un arricchimento”.

Nel leggere la pronuncia, si coglie che la Corte è ritornata, per un attimo, sulla ricerca di un trasferimento immediatamente espressivo di capacità contributiva (43), in una fattispecie di trust caritatevole nel quale il trustee era dotato dei mezzi e dei poteri per il perseguimento dello scopo di beneficenza del trust. In particolare, con un salto logico di difficile

comprensione, i giudici prima hanno ripercorso gli argomenti delle coeve pronunce, ma poi hanno concluso che “la circostanza, prevista nell’atto istitutivo, per la quale lo stesso possa operare direttamente con il denaro ricevuto per finalità liberali, costituisce di per sé un trasferimento ed un arricchimento”, con

Note:
(continua nota 35)

ipotesi in cui il diritto del beneficiario nei confronti del trustee si presenti di tale ampiezza da far ritenere il trust mero schermo di una posizione dominicale del beneficiario sostanzialmente perfetta (si pensi al caso del c.d. *bare trust*)” (G. Giusti, “L’imposizione indiretta sui vincoli di destinazione”, in *Dir. prat. trib.*, n. 4/2019, pag. 1524).

(36) Le citazioni riportate nel periodo si leggono in tutte le sentenze dell’8 maggio 2019.

(37) Come segnala T. Tassani, “Consolidamento giurisprudenziale e nuove prospettive interpretative per trust e vincoli di destinazione”, in questa *Rivista*, 2019, pag. 865, non sempre nella pratica le attribuzioni del trust si realizzano al termine del trust stesso, potendosi ben avere attribuzioni anticipate. La Corte sembra completamente trascurare questa possibilità, tant’è che tra i “momenti negoziali” d’interesse menziona, oltre all’atto istitutivo e di dotazione del trust, solo l’atto di “trasferimento finale del bene o del diritto al beneficiario”, senza contemplare eventuali trasferimenti “intermedi” potenzialmente rilevanti a fini impositivi.

(38) Potrebbe essere questo il caso del trust liquidatorio, rispetto al quale, come la stessa Corte chiarisce, “non [può] assurgere ad espressione di ricchezza imponibile né l’assegnazione-dotazione di taluni beni alla liquidazione del trustee in funzione solutoria e nemmeno, in tal caso, la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti”.

(39) Ne è un esempio Cass. civ., Sez. VI, ord., 18 dicembre 2019, n. 33544 che, pronunciandosi su un trust di scopo con funzioni di garanzia ed agevolazione di una procedura di concordato preventivo, ha affermato che “l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47 (conv. con modif. dalla Legge n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed opposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (Cass. n. 22754 del 2019, 19167 del 2019 e 16699 del 2019)”. Ciò in quanto “l’effetto segregativo tipico del trust non manifesta, di per sé solo, alcuna maggiore capacità contributiva, né in capo al disponente né in capo ai trustee (destinatari - ma non in via definitiva - del trasferimento)”. Nello stesso senso, cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 11 marzo 2020, n. 7003.

(40) Se la Corte si fosse pronunciata a Sezioni Unite, una sezione semplice che non avesse successivamente condiviso il principio di diritto avrebbe dovuto rimettere nuovamente alle Sezioni Unite la decisione del ricorso con ordinanza motivata, ex art. 374, comma 3, c.p.c.

(41) Cass. civ., Sez. V, sent. 12 settembre 2019, n. 22758.

(42) In particolare, il disponente aveva conferito nel trust, costituito in Nuova Zelanda, oltre quattro milioni di euro a mezzo di nove assegni circolari non trasferibili con la precisazione, contenuta nel relativo atto, che tale dazione concretava l’ipotesi di un trasferimento gratuito ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 346/1990, proprio per le finalità di pubblica utilità dell’ente (tanto si legge nella sentenza n. 1478 del 21 marzo 2017 della Commissione tributaria regionale di Roma, Sez. I, da cui origina la controversia di Cassazione).

(43) La conclusione, peraltro, difficilmente si coordina con il passaggio, pure riportato in sentenza, secondo cui “qualora sia davvero individuabile un effetto traslativo immediato propriamente detto, perché realizzato in via diretta e senza alcuna volontà di segregazione/destinazione, sembra addirittura dubitabile la stessa ravvisabilità in concreto della causa negoziale di trust”.

conseguente realizzazione immediata del presupposto impositivo del tributo donativo. Sotto il profilo soggettivo, hanno inoltre affermato che il disponente, in quanto conferente dei beni in trust, doveva ritenersi parte del negozio e quindi obbligato in solido per la medesima imposta (44).

La sentenza è di assai difficile lettura, soprattutto perché devia dal solco tracciato delle pronunce emesse lo stesso giorno e dallo stesso collegio senza tuttavia approfondire le ragioni di tale deviazione. A meno di non voler ritenere che la penna della Corte sia stata influenzata dal convincimento che quel trust fosse guidato da intenti frodatori o elusivi, la decisione potrebbe essere forse interpretata come un'integrazione, e non una smentita, delle conclusioni rese nelle altre pronunce, quasi a voler precisare che non esiste una linea netta di separazione tra i trust (tassabili "in uscita") e i non-trust (tassabili, se del caso "in entrata"), ma piuttosto una "zona grigia" nella quale si rinvengono negozi di trust che al momento stesso della segregazione manifestano una capacità contributiva tassabile (45). Certamente, una così importante precisazione avrebbe meritato una maggiore attenzione nelle argomentazioni, che invece sul punto sono del tutto carenti, se non addirittura assenti.

Così interpretata, la sentenza ancor più assume rilevanza se si considera che questo approccio non è rimasto isolato, ma ha avuto una qualche risonanza successiva anche in fattispecie diverse da quella del trust caritatevole, nelle quali la Corte di cassazione si è nuovamente interrogata sulla presenza, nei negozi sottoposti al suo vaglio, di effetti traslativi immediati.

Per fare solo qualche esempio, in un recente caso relativo ad un trust con scopo di passaggio generazionale (46), la Corte ha affermato che "occorre valutare se sin dall'istituzione del 'trust' si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal 'trustee' al beneficiario" e concluso nel senso dell'assenza di una tassazione proporzionale ai fini delle imposte ipotecarie e catastali perché la mancanza di tale requisito era stata accertata dalla Commissione regionale (in un capo di sentenza non censurato per cassazione). Analoghi argomenti si leggono in una ancora più recente ordinanza avente ad oggetto un trust liquidatorio (47), nella quale la Corte prima ha affermato che nei trust liquidatori il conferimento in trust fa emergere una capacità contributiva tassabile perché esprime un "reale trasferimento delle quote e dei relativi diritti al trustee" (48) e poi ha affermato che occorre indagare "se il disponente abbia avuto la volontà effettiva di

realizzare, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore di terzo". Stupisce, peraltro, che tale pronuncia si sia affannata nella ricerca di un "arricchimento immediato" tassabile proprio in una fattispecie, quale è quella del trust liquidatorio, in cui è ben difficile individuare l'"arricchimento" di qualcuno, sia esso il trustee o i creditori (49).

Nello stesso solco si pone altra pronuncia (50), avente ad oggetto un trust con il quale la disponente aveva conferito in trust i propri beni immobili perché ne fossero beneficiari, al termine del trust, per una metà gli affini del marito e, per l'altra metà, terze persone. Anche in tale fattispecie, la Corte ha sottolineato la necessità di verificare se sin dall'istituzione

Note:

(44) Ha richiamato in proposito l'art. 60 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 che, rinviando alle norme in materia di registro, secondo la Corte rende applicabile al tributo donativo anche l'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Ha avallato sul punto le conclusioni già assunte dalla Commissione regionale nella pronuncia ivi impugnata (CTR di Roma, sent. n. 1478/2017 del 21 marzo 2017), la quale tuttavia aveva argomentato diversamente, aderendo alla giurisprudenza di legittimità del 2015 e, quindi, alla tesi secondo cui esiste un'autonoma "imposta sul vincolo di destinazione" (si legge in proposito nella sentenza di seconde cure che "l'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006, introdotto dalla legge di conversione n. 286/06, oltre ad avere re-istituito l'imposta sulle successioni e donazioni ha altresì istituito una 'nuova imposta', ossia quella sui 'vincoli di destinazione', ha ribadito, nel solco delle ordinanze n. 3735/15, n. 3737/15 e 3886/15, che l'imposta sui vincoli di destinazione è una 'nuova imposta' e tale affermazione, sotto il profilo impositivo, svincola la fattispecie dal precetto della mancanza di solidarietà, proprio delle imposte di successione e donazione, e la coniuga con il precetto proprio della tassazione degli atti, contenuto nell'art. 57, co.1 del D.P.R. n. 131 del 1986").

Si noti che l'argomento non è nuovo; esiste infatti una certa giurisprudenza secondo cui tutte le parti dell'atto di trust sono responsabili in solido per le relative imposte (sul guardiano come responsabile d'imposta, cfr. Comm. trib. reg. Veneto, sent. 8 gennaio 2018, n. 85, con nota di A. Busani - R.A. Papotti, "Il guardiano del trust è condebitore solidale per le imposte sull'atto istitutivo?", in *Corr. Trib.*, 2018, pag. 3677. Per altro commento alla stessa sentenza cfr. A. Castrignanò, "Il guardiano coobbligato di imposta", in questa *Rivista*, 2018, pag. 498).

(45) Come, ad esempio, nel caso dei trust caritatevoli nei quali il trustee ha una discrezionalità piena nella gestione del patrimonio segregato. Il tema è ampiamente argomentato da T. Tassani, "Le diverse tipologie di trust tra imposizione 'in entrata' ed 'in uscita'", in questa *Rivista*, 2020, pag. 361. Secondo l'Autore, nei trust caritatevoli il trasferimento al trustee deve ritenersi già in qualche modo "definitivo", perché idoneo a configurare un determinato e durevole assetto di interessi per il raggiungimento di uno scopo.

(46) Cass. civ., Sez. VI, ord. 7 febbraio 2020, n. 2897, commentata da A. Busani, "Sul trust la Corte conferma: esenti gli atti di destinazione", in *Il Sole - 24 Ore* del 24 febbraio 2020.

(47) Cass. civ., Sez. VI, ord. 3 marzo 2020, n. 5766. Nella specie, la società disponente aveva conferito in trust il suo patrimonio sociale al fine di realizzare la liquidazione dell'attivo nell'interesse dei creditori e soci. In relazione a tale atto le imposte ipotecarie e catastali erano state liquidate in misura fissa, onde l'avviso di rettifica e liquidazione che invece le aveva liquidate in misura proporzionale.

(48) Richiamando in senso adesivo la già citata pronuncia n. 13626/2018. (49) Così anche A. Busani, "Trust liquidatorio anche con tassa proporzionale", in *Il Sole - 24 Ore* del 5 marzo 2020.

(50) Cass. civ., Sez. VI-5, ord., 19 febbraio 2020, n. 4163.

del trust si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario concludendo che, in quello specifico caso, la Commissione di merito aveva accertato il contrario.

I citati arresti hanno nuovamente evidenziato che possono ben esistere trust nei quali è ravvisabile un trasferimento immediatamente espressivo di capacità contributiva tassabile, pur richiamando espressamente argomentazioni che appartengono alla giurisprudenza precedente alle sentenze del maggio 2019, che queste ultime avevano espressamente respinto nella convinzione che l'esistenza di un trasferimento immediato tassabile fosse incompatibile con la causa stessa del trust (51).

Nell'auspicio che queste recenti pronunce, comunque finora tutte favorevoli ai contribuenti (52), non siano l'effetto di un malriuscito copia-incolla, esse possono essere interpretate in un duplice modo.

Da un lato, può ritenersi che questi arresti stiano tentando di "disegnare" (e riempire di contenuto) la già menzionata zona grigia nella quale ricadrebbero ancora fattispecie di trust che esprimono immediatamente capacità contributiva tassabile (53): ma se così è, non può non osservarsi che sarebbe auspicabile un maggiore sforzo di coordinamento tra questo tentativo di tipizzazione e le conclusioni delle pronunce del maggio 2019, che invece sembrano deporre in senso diametralmente opposto.

Dall'altro, potrebbe invece ritenersi che quest'ultimo filone apra la strada ad un ritorno al confusionario quadro precedente al 2019, di fatto sconfessando le

conclusioni raggiunte nelle decisioni dello scorso maggio e aderendo a quelle avallate dalla giurisprudenza precedente. In questo caso, l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite sarà allora più che doveroso, atteso che la tassazione del trust è in cerca di certezze ormai da lungo tempo e, evidentemente, il contrasto tra orientamenti che si è tentato di comporre lo scorso maggio non era solo "diacronico" (54), ma perfettamente "sincronico" ed anzi tuttora perdurante. Peraltro, tale chiarimento è vieppiù urgente in un contesto nel quale l'Amministrazione finanziaria non ha ancora formalmente smentito le proprie rigorose posizioni (55).

Note:

(51) Una soluzione intermedia potrebbe deporre nel senso di ritenere che esistano fattispecie di trust nelle quali si assiste ad un immediato "trasferimento" nei confronti dei beneficiari o del trustee: si pensi al caso del trust nudo, nel quale il diritto dei beneficiari sul patrimonio del trust è pieno ed immediatamente esercitabile, essendo il trustee mero custode di quel patrimonio; o ancora al caso del trust nel quale il trustee è anche beneficiario finale del trust fund (così T. Tassani, "Trust onerosi e imposte sui trasferimenti: il nuovo approccio teorico della Suprema Corte", in *Corr. Trib.*, 2019, pag. 190). Tuttavia, leggendo le sentenze dell'8 maggio 2019 non sembra che la Corte abbia ammesso l'esistenza di una zona grigia, avendo invece chiarito che il trasferimento immediato, a favore del trustee o del beneficiario, è incompatibile *tout court* con il negozio di trust.

(52) Con la sola eccezione della già citata sentenza n. 22758/2019.

(53) Così anche T. Tassani, *Le diverse tipologie di trust tra imposizione*, (*supra*, nota 45), il quale afferma che sarebbero immediatamente espressivi di capacità contributiva tassabile i trust liberali nei quali le posizioni beneficiarie siano previste come assolute sin dal momento della segregazione, i trust liberali "assistenziali" e i trust caritatevoli.

(54) Come espressamente affermato in tutte le sentenze dell'8 maggio 2019. Cfr. prec. nota n. 3.

(55) Contenute nelle già citate circolari 48/E del 6 agosto 2007 e 3/E del 22 gennaio 2008.